



(H)

con dit

Roma, 23 GEN. 2009

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

CLTE
Colombi

Data: 26 GEN. 2009
Proc:
Ufficio:

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE
DIVISIONE 6

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto II - Ufficio 2
SEDE

MINFRA - DNAVIG
REGISTRO UFFICIALE

M. TRA CGCP Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto REGISTRO UFFICIALE Prot: 0005576-26/01/2009-INGRESSO 02

AG 26 GEN 2009
02
FEB
Jaw

Prot. n. 1031 USCITA

(VA)

Oggetto: A.DI.SU.B. - Associazione Didattiche Subacquee. Richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (D.M. 146/08).

Riferimento foglio n. 113398 in data 4.12.2008.

Con il foglio in riferimento, codesto Comando Generale ha trasmesso una nota formulata dall'Associazione in oggetto, concernente alcuni quesiti connessi all'applicazione dell'art. 90 del D.M. 146/2008. La norma in questione è inserita, come noto, all'interno del Titolo III - Capo III - specifico per le norme di sicurezza delle unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo.

In merito ai quesiti proposti, si concorda con le valutazioni espresse da codesto Comando Generale, in particolare nell'indicare la necessità di iscrizione nei registri per le sole imbarcazioni da diporto, qualunque siano le finalità di impiego. Inoltre, per l'utilizzo dei natanti come unità appoggio nelle attività subacquee (ma anche nelle altre attività a fini commerciali) viene effettuato il corretto rimando alle specifiche disposizioni dell'art. 27, comma 6, del d. lgs. 171/2005 che attribuisce alle competenti autorità marittime o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali, il compito di disciplinare la materia per mezzo di apposite ordinanze.

Con riguardo all'insieme delle disposizioni sulla sicurezza previste nell'articolo in esame, appare evidente che le stesse vadano applicate solo nei confronti delle unità direttamente al servizio di centri diving o di organizzazioni didattiche subacquee, considerata anche la specialità e l'insieme delle dotazioni richieste, non obbligatorie invece in caso di immersioni svolte da subacquei con l'utilizzo di unità private.

Da ultimo, per quanto concerne i contenuti del comma secondo, il quale prevede la presenza a bordo di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo, si ritiene che pur nella genericità della disposizione, tale assunto non debba necessariamente riferirsi ad un soggetto munito di brevetto subacqueo, ma piuttosto a qualsiasi persona che abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee (MDM, embolie, ecc.).

Le determinazioni illustrate possono essere oggetto di divulgazione presso gli uffici periferici dipendenti ed i Comandi della altre forze di polizia operanti in acque marittime ed interne nonché presso altri organi e operatori del settore.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia

